

REGOLAMENTO COMUNALE sul COMPOSTAGGIO

Amministrazione

Andrea Pirozzi,
Pasquale Crisci,

Sindaco
Assessore e viceSindaco

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N 32 DEL 31.07.2018

INDICE

Art.1 Definizioni	4
Art.2 Requisiti ed obblighi per le utenze domestiche aventi diritto	4
Art. 3 Superfici idonee al compostaggio e distanze minime da rispettare	5
Art. 4 Compostiere e metodi di compostaggio	7
Art. 5 Rifiuti compostabili	8
Art. 6 Iter procedurale	9
Art. 7 Riduzione tariffaria	10
Art. 8 Cessazione compostaggio	10
Art. 9 Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio	10
Art. 10 Verifiche e controlli	10
Art. 12 Albo comunale compostatori	11
Art. 13 Modalità di iscrizione all'Albo dei compostatori	11
Art. 14 Altre disposizioni	11
Art. 15 Norme di rinvio	12
ART. 16 Pubblicazione ed entrata in vigore	12
ART. 17 Modulistica allegata	12
Art. 18 Definizione	19
Art. 19 Rifiuti e materiali ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio	20
Art. 20 Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura	20
Art. 21 Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto	20

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, per le utenze domestiche che scelgono volontariamente tale pratica di trattamento della frazione organica al fine di concorrere alla minore produzione di rifiuti.

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Santa Maria a Vico che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli del presente regolamento.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente e all'apposito regolamento sul compostaggio di prossimità, definito anche su piccola scala o locale.

L'Amministrazione Comunale nel sostenere e favorire la pratica del compostaggio si impegna ad assicurare un'adeguata e costante informazione ai cittadini sulle modalità e i vantaggi del compostaggio, anche avvalendosi, in maniera del tutto volontaria e gratuita, di associazioni di protezione ambientale e dei suggerimenti indicati dall'Osservatorio Rifiuti Zero.

I benefici che derivano dal compostaggio sono innumerevoli per i cittadini e per l'ambiente contribuendo tale pratica oltre che alla riduzione dei rifiuti, ad una serie di obiettivi quali:

- l'abbattimento di emissioni atmosferiche, che avrebbero luogo da un maggior utilizzo di mezzi di trasporto per la raccolta e il conferimento dei rifiuti di natura organica.

-
- l'incremento significativo della fertilità dei suoli di orti e giardini, dove il compost autoprodotta viene reimpiegato in sostituzione di fertilizzanti chimici.
 - la riduzione di gas serra, come l'anidride carbonica, grazie all'apporto fornito dal compost nel fissaggio di carbonio nel suolo.
 - in generale il compost, con le sue sostanze umiche, contrasta i processi di desertificazione dei suoli.

PARTE PRIMA – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art.1 Definizioni

1. Questa parte del Regolamento comunale sul compostaggio si occupa di normare il compostaggio domestico nel Comune di Santa Maria a Vico.
2. **Compostaggio domestico** - una semplice pratica finalizzata all' **autosmaltimento** dei rifiuti organici costituiti dagli **scarti vegetali di piccole aree verdi** come orti e giardini e **scarti di cucina prodotti dall'attività domestica** per ottenere dalla loro trasformazione il **Compost**
3. **Autosmaltimento** - trattamento domiciliare, sul posto, degli scarti di cucina o giardino delle utenze che hanno fatto richiesta di accedere alla pratica del compostaggio e utilizzo sul posto del compost prodotto. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, **è destinato esclusivamente all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di igiene urbana**, pena la cancellazione dall'albo dei compostatori e il diritto di accedere alle agevolazioni.
4. **Compost** - il terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive, simile all'humus,ottenuto dalla trasformazione aerobica degli scarti organici, da riutilizzare come ammendante (prodotto in grado di migliorare la struttura, la composizione e la fertilità dei suoli) del terreno del proprio orto o giardino e non destinato alla vendita.
5. **Albo compostatori** - l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare in modo autonomo i rifiuti organici compostabili e che possono accedere a facilitazioni o sconti operati dal Comune. L'adesione è volontaria ma è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento.
6. **Albo associazioni per il compostaggio domestico** - l'elenco delle associazioni che si impegnano a coadiuvare il Comune nelle attività di informazione e formazione alla comunità, nella conduzione dei corsi per il compostaggio domestico e nella stesura e successivi aggiornamenti del manuale di compostaggio.

Per la pratica del compostaggio è fondamentale un'attenta separazione e raccolta dei propri rifiuti organici che non possono più essere conferiti all'azienda comunale che si occupa del servizio di raccolta, ma devono essere raccolti direttamente dalle famiglie in apposite compostiere, o altri sistemi di compostaggio di seguito indicati, prestando attenzione ai suggerimenti e ad alcune eccezioni descritte nel presente regolamento.

Art.2 Requisiti ed obblighi per le utenze domestiche aventi diritto

Disporre presso la propria abitazione di uno spazio aperto, come un'ampia balconata, un giardino, orto, cortile, avente la superficie di seguito indicata, che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto.

Disporre in alternativa anche di terreni agricoli non vicini all'abitazione, di cui si abbia la disponibilità e purché ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio.

Per le utenze domestiche residenti in aree agricole è consentito l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio, solo dei rifiuti organici provenienti dalla loro abitazione e ad esclusione delle concimaie aziendali. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

Essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione, quali cittadini di nuova residenza, aver presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti e essere in regola con i precedenti versamenti della Tassa dei Rifiuti.

Praticare l'uso continuativo e non occasionale del compostaggio per l'autosmaltimento dei propri scarti organici, e per il successivo utilizzo del compost in terreni o aree ricadenti nel comune o presso la propria abitazione per la concimazione di piante e fiori. Tale obbligo è il presupposto fondamentale per accedere a sgravi fiscali sulla tariffa.

Frequentare incontri di formazione che saranno tenuti a cura e spese dell'Ente Comunale.

Rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli da parte del personale comunale.

Avvertire l'ufficio comunale competente in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio. Il personale addetto provvederà a consigliare le soluzioni più adatte a risolvere le problematiche.

Impegnarsi a non conferire il compost nei contenitori della raccolta comunale.

Non utilizzare il compost su aree agricole dedicate alla produzione o vendita di prodotti ad uso alimentare.

Non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini.

Impegnarsi a diffondere la pratica del compostaggio e al contempo a spiegare, assicurare i vicini sugli scopi e sull'utilità di tale pratica, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

Fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore), circa le norme igienico sanitarie.

Attenersi a quanto previsto dal presente regolamento.

Impegnarsi ad effettuare correttamente anche la raccolta differenziata degli altri materiali (carta, vetro, plastica ecc).

Si ricorda che l'agevolazione sulla Tassa Rifiuti sarà riservata a tutti i cittadini iscritti a ruolo che intendono svolgere compostaggio domestico compresi i coltivatori diretti ma solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione.

Non potranno essere ammesse richieste se l'abitazione del richiedente non ha giardino o una superficie esterna, balcone, terrazza o cortile, adatta ad accogliere la compostiera.

Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente.

Non è ammesso ai fini dell'ottenimento della riduzione della tassa, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in affitto.

Art. 3 Superfici idonee al compostaggio e distanze minime da rispettare

Il compostaggio è ormai una pratica così diffusa che in molte città è effettuato anche da chi ha disposizione solo un semplice balcone o terrazzo, traendo non solo eventuali vantaggi fiscali o premialità ma anche benefici innumerevoli per la salute delle piante in vaso. Per tale motivo questa amministrazione ha stabilito dei parametri affinché anche chi non dispone presso la propria abitazione di un giardino o orto, possa praticare con soddisfazione il compostaggio domestico.

In caso di compostaggio effettuato da utenze residenti in aree urbane e le cui abitazioni sono dotate di terrazze, balconi, cortili, giardini è necessario che la superficie scelta per posizionare la compostiera e utilizzare il compost prodotto misuri a seconda dei casi:

a) compostaggio di utenza singola su terrazze, balconi/balconate, cortili

superficie minima richiesta 9 metri quadri

distanza minima da rispettare 3 metri in linea orizzontale rispetto a porte e finestre delle abitazioni confinanti

n.b. per i balconi viene considerata la superficie totale dei balconi di pertinenza della singola abitazione. I cortili devono essere

di pertinenza della singola abitazione.

Su tali superfici possono essere utilizzate solo compostiere chiuse, dotate di coperchio e di sottofondo per la raccolta del liquido drenato sul fondo al fine di recuperarlo per mantenere umido il cumulo di scarti;

la gestione dell'intero processo di compostaggio va eseguita tenendo presente le norme di igiene e i consigli offerti dal manuale sul compostaggio, senza arrecare fastidio al vicinato.

b) compostaggio di utenza singola su giardino medio piccolo

superficie massima richiesta 25 mq

distanza minima da rispettare 3 metri in linea orizzontale rispetto a porte e finestre delle abitazioni confinanti, se si utilizza compostiera chiusa come quella indicata sopra.

c) compostaggio di utenza singola su giardino medio grande

superficie minima richiesta 25 mq

distanza minima da rispettare 3 metri in linea orizzontale rispetto a porte e finestre delle abitazioni confinanti, se si utilizza la compostiera chiusa come descritta sopra.

distanza minima da rispettare 10 metri se si effettua compostaggio con compostiera poggiata sul terreno o con il metodo del cumulo, della buca o della compostiera artigianale.

d) compostaggio di utenza multipla su giardino medio grande

superficie minima richiesta 25 mq per utenza

distanza minima da rispettare 3 metri per compostiere chiuse

10 metri se si effettua compostaggio con il metodo del cumulo, della buca o della compostiera artigianale.

La compostiera per utenze multiple può essere localizzata anche in aree di proprietà comuni, previo accordo di tutti i proprietari. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo. Le stesse aree dovranno essere chiaramente indicate sulla domanda e dovranno ricadere all'interno del territorio comunale.

Una sola compostiera, indipendentemente dalla tipologia, nel caso di compostaggio multiplo può intercettare gli scarti organici di cucina e giardino di più utenze, con una proporzione di 80 kg/abitante/anno, (previsioni di calcolo fornite dall'Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 509 del 10/1/08/2017 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani aggiornato alle linee guida di cui al D.M. 26 maggio 2016). Pertanto le dimensioni della compostiera/cumulo/buca e le dimensioni della superficie per l'utilizzo del compost dovranno essere idonee a tali parametri.

Le distanze minime indicate possono essere inferiori, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica.

Per evitare comunque contenziosi che possano insorgere tra confinanti, si ricorda che la distanza minima da rispettare dai confini, anche per concimaie, è di 2 metri, come previsto dall'art. 889 del codice civile. Il presente regolamento comunale ha inteso aumentare la distanza minima da rispettare tra confinanti per evitare ogni controversia.

Il compostatore pertanto si dovrà impegnare a assicurare il vicinato sulla pratica del compostaggio, sollevando al contempo l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni che possano insorgere.

La distanza dalla strada o da aree pubbliche, delle compostiere di norma, **non potrà essere inferiore a due metri**. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.

In generale si ricorda che:

- il luogo ove avviene il compostaggio deve essere ben definito e facilmente accessibile ai controlli;
- deve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio;
- deve rispettare le distanze indicate dalle abitazioni confinanti;
- quando possibile è sempre preferibile mantenere il compost a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo.

Art. 4 Compostiere e metodi di compostaggio

A. Tipologie di compostiere per compostaggio su balcone, terrazza, cortile o piccoli giardini:

Vasi di terracotta o in plastica, compostiera chiusa in plastica o autocostruita, **obbligatoriamente dotate di coperchio e sottovaso**, per la raccolta del liquido drenato, da riutilizzare per il mantenere umido il cumulo degli scarti;


B. Tipologie di compostiere per compostaggio su giardino medio grande o terreno agricolo:

Compostiera in plastica aperta/chiusa, autocostruita, cassa di compostaggio in legno, cumulo, buca.

C. Metodi di compostaggio

Cumulo su terreno;


Compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 – 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m.



1,5;

Cassa di compostaggio in legno, aerazione e facile rivoltamento;

Compostiera artigianale autocostruita: contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con decoro;




Concimaia o Buca, ossia compostaggio in

composter in legno

buca con rivoltamento periodico;

Compostaggio in buche: si tratta di foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo;

scavare una fossa ove porre il rifiuto organico,



Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale);

Compostiera “prefabbricata”: contenitore areato di capienze varie (da 100 a oltre 1000 litri), normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida.

Si ricorda che i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare preferibilmente su suolo naturale. In linea generale qualunque sia il metodo prescelto è importante che l'area individuata per collocare la compostiera sia ben areata ma al riparo dalla pioggia. L'eccessiva umidità all'interno della compostiera o del cumulo può favorire l'emanazione di odori sgradevoli.

- L'umidità eccessiva può essere corretta aggiungendo al cumulo di scarti da cucina umidi, definiti “verdi” perchè più freschi, una dose adeguata di strutturante, gli scarti “marroni”, ossia ramaglie, foglie secche, paglia, facilmente reperibili se si ha un giardino.
- In caso di compostaggio su piccole superfici domestiche (balconi/terrazze ecc.) lo strutturante può essere rappresentato da pezzi di carta o cartoncino, trucioli, segatura, piccoli rametti...
- Il compost generalmente dopo 2/4 mesi di lavorazione è disponibile come compost fresco, dopo 5/8 mesi come compost pronto, dopo 12 mesi come compost maturo. Solo il compost maturo può essere utilizzato a diretto contatto con le radici.
- Durante la prima fase, quella per ottenere il compost fresco, il cumulo va rimescolato, al fine di favorire il giusto apporto di aria e per correggere l'eventuale umidità e bagnato, se fosse invece troppo asciutto.
- La buona riuscita del compost dipende dalla giusta proporzione e miscela tra scarti verdi, ossia scarti vegetali umidi e ricchi di azoto e scarti marroni, ossia quelli secchi, ricchi di carbonio: due parti di verde e una di marrone offrono ai microrganismi artefici della trasformazione di scarti in compost, la giusta dose di azoto e carbonio.
- Il comune offrirà comunque un manuale contenente informazioni e suggerimenti utili per diventare bravi compostatori e si impegna ad organizzare corsi di compostaggio domestico con l'ausilio gratuito delle associazioni iscritte all'albo.
- sempre una volta all'anno organizzerà un evento pubblico al fine di condividere con la cittadinanza i risultati conseguiti nell'anno precedente.

Art. 5 Rifiuti compostabili

Sono compostabili i seguenti scarti::

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra
- pane raffermo o ammuffito

-
- fondi di caffè, filtri di tè
 - foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba: ridotti a piccoli pezzi rappresentano lo strutturante necessario alla riuscita del compost.
 - rametti, trucioli, cortecce e potature
 - pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo
 - piccole quantità di cenere di legna
 - gusci d'uova, penne di volatili, capelli
 - carta e cartone, anche della pizza, se sporchi, tagliati in piccoli pezzi, fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (da compostare moderatamente e non imbevuti di detersivi o chimici in genere)
 - piccole quantità di gusci di molluschi (mitili, vongole ecc.) Apportano minerali al compost oltre a fungere da strutturante
 - piccole quantità di avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi e cibi cotti.

Si ricorda in ogni caso che molti scarti, come gli avanzi di cibi cotti, carne e pesce possono essere evitati se utilizzati per i propri animali domestici o da cortile. Avanzi di salumi e formaggi possono essere impiegati in altre preparazioni. Inoltre molte attività benefiche, come le iniziative del Banco Alimentare, permettono di ridurre gli sprechi di cucine e mense.

Si consiglia la conservazione, quando consentito dalle dimensioni della propria superficie, di rametti, rami, foglie, cortecce, sfalci di potatura ecc. per avere sempre una riserva disponibile di strutturante da utilizzare durante il processo di compostaggio.

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- Pannolini, assorbenti o analoghi prodotti
- Ovatta, in dischetti, batuffoli o a pezzi se impregnata di liquidi o sostanze sintetiche
- Legno verniciato;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata
- Olio di frittura;
- Lettiere di animali domestici;
- Tessuti anche naturali colorati con sostanze contenenti acidi,
- Sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- In generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
- polistirolo, plastica, gomma, pile, farmaci, metalli, laterizi e calcinacci, vetro, ceramica.

Art. 6 Iter procedurale

Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario:

-
- Compilare l'apposito modulo ("**Modulo per l'adesione al Compostaggio Domestico**"), scaricabile dal sito www.comunesantamariaavico.it, area Modulistica- ufficio Tributi, oppure disponibile presso l'ufficio TRIBUTI del Comune di Santa Maria a Vico, e consegnarlo in Comune contestualmente all'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione. L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante il modello predisposto, in 2 copie autografe dalla persona fisica contribuente della tassa sui rifiuti, presso l'Ufficio Protocollo compilato in ogni sua parte.
 - Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di adesione, l'istanza deve essere presentata entro il 31 Gennaio di ogni anno.
 - La domanda va rinnovata ogni anno.

Art. 7 Riduzione tariffaria

1. La determinazione della percentuale di riduzione tariffaria è demandata alla Giunta Comunale e dovrà essere coperta dal minor costo per il conferimento delle frazioni organiche. La decorrenza e la cessazione di riduzione della tassa annuale sono stabilite dal regolamento che disciplina il tributo sui rifiuti.
2. La riduzione ha efficacia definitiva solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche della corretta attivazione del processo di compostaggio domestico effettuate (a campione) nell'arco dell'anno così come disposto dal successivo Art. 8 .
3. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà al recupero del beneficio non spettante.
4. La riduzione tariffaria potrà essere riconosciuta anche sotto forma di "buono acquisto" da spendere in attività commerciali presenti sul territorio comunale che aderiscono alla strategia di riduzione dei rifiuti a monte. Quest'ultima previsione dovrà essere preceduta da un progetto da approvarsi a cura della Giunta Comunale.

Art. 8 Cessazione compostaggio

1. L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio TRIBUTI, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.

Art. 9 Decorrenza riduzioni e cessazione compostaggio

1. Il diritto alla riduzione della Tassa rifiuti è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del ruolo di riscossione della tassa rifiuti.
2. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento.

Art. 10 Verifiche e controlli

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Santa Maria a Vico anche mediante incarico ad enti e/o istituzioni esterne, e/o attraverso i tecnici comunali.
2. Per gli anni successivi la verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dal Comune di Santa Maria a Vico.

-
3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
 4. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni.
 5. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo.
 6. Il nome e l'indirizzo delle famiglie che avranno aderito all'iniziativa sarà trasmesso alla Società che gestisce il Servizio di Nettezza Urbana ai fini del controllo dei rifiuti umidi eventualmente conferiti al Servizio di Raccolta.
 7. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera rispettino il presente regolamento.
 8. L'eventuale eccedenza di sfalci da parte dei cittadini compostatori deve essere conferito all'isola ecologica e/o centro di raccolta comunale.
 9. Le eccedenze degli scarti di carne, formaggi, molluschi e crostacei, poiché possono compostati in modiche quantità potranno essere conferiti con la cadenza massima di **una volta alla settimana** in piccole quantità, secondo le modalità e il calendario della raccolta differenziata dell'umido.
 10. Se gli utenti dotati di compostiera sono sorpresi a conferire i rifiuti compostabili in difformità dal presente regolamento sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

Art. 12 Albo comunale compostatori

1. Il Comune di Santa Maria a Vico si impegna a redigere un albo compostatori contenenti i dati delle utenze che effettuano il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento.
2. Tale Albo sarà periodicamente reso pubblico nonché trasmesso all'Osservatorio "Rifiuti Zero" nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio.

Art. 13 Modalità di iscrizione all'Albo dei compostatori

1. I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico ed essere iscritti nell'Albo dei Compostatori devono presentare apposita domanda, presso l'Ufficio Tributi del Comune esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente Tassa Rifiuti;
2. All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un cartello/adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che pratica il compostaggio.

Art. 14 Altre disposizioni

1. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro.

-
2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio e se non può essere conservato presso le proprie abitazioni o giardini, come riserva di strutturante, dovrà essere conferito alla piattaforma Ecologica ove istituita.
 3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.
 4. E' vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
 5. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel presente Regolamento;
 6. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
 7. E' vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;
 8. E' vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
 9. Sono vietati l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/ private;
 10. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

Art. 15 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

ART. 16 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Santa Maria a Vico, sul quale saranno adeguatamente pubblicizzate tutte le iniziative relative alla sua attuazione nonché i modelli necessari per le richieste e comunicazione degli utenti (allegati A, B e C)

ART. 17 Modulistica allegata

Modello (A): richiesta di compostaggio e riduzione tassa rifiuti con contestuale iscrizione Albo Compostatori;

Modello (B): comunicazione di cessazione;

Modello (C): Scherma di verbale di controllo sopralluogo

Allegato (D): Vademecum sul compostaggio domestico

ALLEGATO A : modello richiesta di adesione al compostaggio domestico

Modulo di Adesione al progetto di "Compostaggio Domestico"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Al **Comune di Santa Maria a Vico**

Ufficio TRIBUTI

Piazza Roma n. 365 – 81028 Santa Maria a Vico

Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Io sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____ a
_____ e residente a _____ (____) in Via/Piazza
_____ n. ____ Codice Utente TARI
_____ Tel. _____ e-mail
_____ Codice fiscale
_____ Numero di componenti del nucleo familiare

Dati dell'intestatario della TARI

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome _____	Nome _____	Via _____
_____	n. _____	Comune _____
_____	_____	Tel. _____
_____	_____	_____

Avendo a disposizione uno spazio verde avente le seguenti caratteristiche:

____ Orto
____ Giardino
____ Altro(specificare) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDO

• di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia abitazione sita in via/P.za _____ n. _____, adibita a residenza annuale stagionale;

• la riduzione sulla TASSA Rifiuti, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

A tal fine

DICHIARO

che il compostaggio verrà attuato utilizzando il seguente metodo a mia cura e spese (barrare la casella che interessa):

- **COMPOSTIERA**
- **CUMULO**
- **CONCIMAIA**
- **CASSA DI COMPOSTAGGIO LETAMAIO**

Ubicazione della compostiera:

- su terreno di proprietà
- su terreno comune (**max tre proprietari**)
- su terrazzo/balcone della propria abitazione

che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. _____ persone;

di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di Santa Maria a Vico:

- in area verde/orto/di proprietà di mq. _____ circa;
- in area di multiproprietà condivisa tra più utenze

che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:

- superiore a 2 (due) metri dal confine di proprietà, in assenza di abitazione;
- inferiore a 2 (due) metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante;
- di minimo 8 metri in presenza di abitazione;

confermo di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Santa Maria a Vico e di accettarne integralmente il contenuto.

- di essere in regola coi pagamenti TARI
- di NON essere in regola coi pagamenti TARI.

DICHIARA

Di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel REGOLAMENTO COMUNALE PER LE UTENZE DOMESTICHE RELATIVO ALLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E VERDE.

Esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo, dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli ed accertamenti volti ad accertare, da parte del personale dell'Amministrazione comunale o altro personale all'uopo incaricato, consapevole che l'esito negativo di detti accertamenti comporterà la decadenza dei relativi benefici senza necessità di particolari formalità.

Che il compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento relativo al compostaggio domestico della frazione umida;

Che la reale differenziazione di tutte le restanti tipologie di rifiuto per le quali sia prevista una raccolta differenziata organizzata dal servizio pubblico

SI IMPEGNA

a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;

ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;

ALLEGA:

- **Una fotografia** della zona di compostaggio scattata in data
- **Planimetria** con evidenziata l'area di ubicazione dell'area di compostaggio

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell'intero nucleo familiare di appartenenza.

Santa Maria a Vico, _____

RICHIEDENTE _____

Potrà, inoltre, essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante l'effettuazione della pratica del compostaggio.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATO B : modello rinuncia al compostaggio domestico

Rinuncia al progetto di "Compostaggio Domestico" DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Al **Comune di Santa Maria a Vico**

Ufficio TRIBUTI

Piazza Roma n. 365 – 81028 Santa Maria a Vico

Oggetto: RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

Io sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____ a
_____ e residente a _____ (____) in Via/Piazza
_____ n. ____ Codice Utente
TARI _____ - tel. _____ e-mail
_____ Codice fiscale
_____ Numero di componenti del nucleo familiare

Dati dell'intestatario della TARI

(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome _____ Nome _____

Via _____ n. _____

Comune _____

Tel. _____

premesso che in passato ha presentato istanza per la riduzione della Tassa Rifiuti accordata a coloro che effettuano il compostaggio domestico,

COMUNICA

Di rinunciare ad effettuare il compostaggio domestico nell' unità immobiliare di residenza o domicilio con decorrenza dal ____/____/____ e che tale dichiarazione rispecchia la volontà dell'intero nucleo familiare di appartenenza.

Di rinunciare conseguentemente alla corrispondente riduzione sulla tassa rifiuti precedentemente accordata.

Santa Maria a Vico, _____

RICHIEDENTE _____

ALLEGATO C : modello VERBALE VERIFICA controllo compostaggio domestico

Rinuncia al progetto di "Compostaggio Domestico"

Al **Comune di Santa Maria a Vico**

Ufficio TRIBUTI

Piazza Roma n. 365 – 81028 Santa Maria a Vico

Oggetto: VERBALE SOPRALLUOGO DI CONTROLLO PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

IN DATA _____ ALLE ORE _____ E' STATO EFFETTUATO
UN SOPRALLUOGO PRESSO IL/LA SIG./RA _____
_____ CUI E' STATO ATTRIBUITO UNO SGRAVIO SULLA
TASSA RIFIUTI IN QUANTO HA DICHIARATO DI EFFETTUARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO PRESSO L'ABITAZIONE IN
VIA _____ MEDIANTE INSTALLAZIONE DI
_____ RIUTILIZZANDO IL MATERIALE PRESSO
_____ E' STATO RILEVATO CHE:

QUADRO 1- SITO DI COMPOSTAGGIO

- VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE: il composter (buca, cumulo etc.) mostra presenza di verde/rifiuto di cucina recente in quantità discreta)
- NON VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE: il composter (buca, cumulo etc.) è vuoto o non mostra segni recenti di utilizzo
- NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI

QUADRO 2- SITO DI RIUTILIZZO DEL COMPOST

- NON E' STATO ISPEZIONATO
- NON E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST
- E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST (vi sono tracce di lavorazione, residui di compost, seminativi recenti etc.)
- NON VIENE RIUTILIZZATO IN SITO IL COMPOST
- _____

QUADRO 3 - DICHIARAZIONI DEL VERBALIZZANTE

QUADRO 4 - DICHIARAZIONI A VERBALE DELLA PARTE

Il presente verbale, in numero di 2 fasciate è rilasciato in copia alla parte.

Fatto, letto e sottoscritto alle ore _____ del ___ / ___ / _____

IL VERBALIZZANTE

LA PARTE

PARTE SECONDA – COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA'

Art. 18 Definizione

1. Questa parte del Regolamento comunale sul compostaggio è finalizzata a disciplinare l'attività di compostaggio di Prossimità (ai sensi dell'art. 214 comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) intrapreso dal Comune di Santa Maria a Vico con l'obiettivo di utilizzare il compost prodotto e ridurre la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico di raccolta.
2. Il Compostaggio di Prossimità, si colloca, per dimensione, in una posizione intermedia tra il Compostaggio industriale ed il Compostaggio domestico. Esso, inoltre, differisce dal Compostaggio di Comunità normato dal D.M. 266/2016 e soggetto al regime autorizzatorio previsto dall'art. 214 comma 7 del D.L.vo 152/2006. Si effettua attraverso piccoli impianti utilizzati per accelerare il naturale processo di compostaggio dei Rifiuti organici con capacità di trattamento annuo minore o uguale a 80 tonnellate. Questi impianti vengono utilizzati per servire da poche decine ad alcune centinaia di utenze domestiche (famiglie). Si tratta di piccole macchine utilizzate per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici. Il compostaggio di Prossimità è spesso anche chiamato compostaggio elettromeccanico, qualora si utilizzino macchine elettromeccaniche (come in Italia), o compostaggio collettivo, compostaggio locale, compostaggio urbano o compostaggio in sito. La fornitura di strutturante è fondamentale nel processo di compostaggio che richiede, tra l'altro, il giusto bilanciamento tra carbonio (C) e azoto (N). Nel Compostaggio domestico lo strutturante è fornito da sfalci d'erba, in quello industriale, di taglia elevata, è fornito anche da cassette in legno o da ramaglie frutto della gestione del verde, da pellets, da segatura e da eventuali sacchetti in carta paglia utilizzati dalla raccolta differenziata. Lo strutturante è anche fondamentale per abbassare l'umidità della miscela. L'umidità stessa potrebbe essere abbassata con l'utilizzo di un eventuale disidratatore posto a monte dell'impianto. Nelle macchine per il compostaggio di prossimità o di comunità lo strutturante è fornito sia con l'apporto di sfalci e verde che di segatura o di pellets. La triturazione a monte del processo è anch'essa un fattore di differenza tra le macchine sul mercato. I tempi di compostaggio dichiarati dai produttori variano dai 14 ai 40 giorni.
3. Il Compostaggio di prossimità è un sistema di trattamento collettivo dei rifiuti organici provenienti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi svolte in ambito comunale. Dalla trasformazione di detti rifiuti all'interno di un composter elettromeccanico si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno destinato ad orto o giardino.
4. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma conferiti direttamente dai cittadini e/o dalle aziende locali in appositi composters collettivi elettromeccanici con alcune eccezioni descritte nel presente regolamento.
5. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici, utilizzato dai residenti nel comune di Santa Maria a Vico, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di raccolta.
6. Il compostaggio di prossimità ha una serie di benefici per la collettività:
 - a. l'impegno diretto del cittadino, contribuisce ad eliminare eventuali pregiudizi nei confronti degli impianti di compostaggio in generale anche a grande scala ed all'incremento della sensibilità ambientale collettiva;
 - b. ridotto impatto ambientale per minori emissioni dovute ai trasporti dei rifiuti organici;
 - c. ridotto impatto ambientale per la riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica.
 - d. Riduzione dei costi di gestione: il rifiuto non conferito all'azienda di gestione evita il costo di raccolta e trattamento
 - e. Raccolta differenziata: il rifiuto non conferito all'azienda di gestione è computato nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei Comuni, coerentemente a quanto previsto nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

-
- f. Strumento flessibile in grado di rispondere a conformazioni territoriali di particolare disagio logistico con riferimento alla raccolta nonché alla dislocazione degli impianti.

Art. 19 Rifiuti e materiali ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio

1. Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:

- a. rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- b. rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- c. segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- d. scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- e. materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- f. imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- g. imballaggi in legno (15 01 03);
- h. carta e cartone (20 01 01).

2. I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

3. Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenuti inchiostro. I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superiore al 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

4. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

Art. 20 Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura

- 1. Il Comune di Santa Maria a Vico utilizza una o più apparecchiature nella propria disponibilità giuridica.
- 2. Tale apparecchiatura deve essere ubicata in aree di proprietà comunale, nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse; il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti.

Art. 21 Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto

- 1. Il compost prodotto non può essere destinato alla vendita, può essere utilizzato, secondo il piano di utilizzo di cui all'art. 22 del presente Regolamento, in terreni a disposizione delle utenze conferenti e non conferenti, anche se non localizzati in prossimità dell'ubicazione dell'apparecchiatura, dal Comune nelle aree pubbliche, nelle aziende agricole locali e dai cittadini residenti che ne facciano richiesta.

-
2. Per le attività di compostaggio di quantità di rifiuti superiori a 1 tonnellata annua, il compost ottenuto può essere utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale. Per attività di quantità inferiori alla tonnellata annua ciò non è possibile.
 3. Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i seguenti parametri:
 - a. umidità compresa tra il 30 e il 50 per cento;
 - b. temperatura massima non superiore di 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;
 - c. pH compreso tra 6 e 8,5;
 - d. frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell'Art. 15 , inferiori al 2 per cento in peso;
 - e. assenza di frazioni pericolose.
 4. Il compost per essere utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale deve avere le caratteristiche di "Ammendante compostato misto e ammendante compostato verde" ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 in materia di fertilizzanti e, quindi, deve rispettare i seguenti parametri:
 - a. Umidità: massimo 50%
 - b. pH compreso tra 6 e 8,8
 - c. C organico sul secco: minimo 20%
 - d. C umico e fulvico sul secco: minimo 7%
 - e. Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale
 - f. C/N massimo 25;
 - g. È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro •2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro •5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere •60%.
 5. Il compost che non rispetta le caratteristiche sopra indicate è da considerarsi rifiuto urbano e va smaltito come tale.

Art. 22 Piano di utilizzo ed utenze conferenti

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione approverà un progetto di localizzazione e gestione della compostiera di prossimità definendo:
 - a. le dimensione e le caratteristiche dell'impianto;
 - b. la localizzazione;
 - c. la modalità di gestione ed il gestore;
 - d. le utenze conferenti che dovranno essere nel raggio di un chilometro dal punto di conferimento;
 - e. le modalità e le tempistiche di verifica delle caratteristiche del compost;
 - f. le modalità di utilizzo e le frequenze di ritiro del compost prodotto;

-
- g. ogni altro elemento necessario alla gestione dell'impianto nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente.
 2. Il Responsabile del Settore Ambiente prima dell'approvazione della Giunta Comunale dovrà acquisire il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la Campania (ARPAC) sul progetto e sul piano di gestione.
 3. L'avvio dell'impianto dovrà essere preceduto dalla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché' delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 23 Gestore dell'impianto

1. Il presente articolo si applica solo per le attività di compostaggio di quantità di rifiuti superiori a 1 tonnellata annua.
2. Per queste attività è obbligatoria la figura del gestore dell'impianto da individuare in ambito locale con Delibera di Giunta Comunale.
3. Il Gestore può essere costituito da un unico soggetto o da un organismo collettivo.
4. Al Gestore è assegnato il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura ed il controllo del personale assegnato alla gestione delle apparecchiature.
5. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del gestore sono svolte dal responsabile del Settore Ambiente per un periodo non superiore a un mese.
6. Entro tale termine la Giunta Comunale individua un altro conduttore.
7. La nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico devono essere in forma scritta e pubblicata sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.
8. Il Gestore prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore che può essere erogato dall'impresa che fornisce l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti nel settore. Al termine del corso è rilasciato apposito attestato.
9. Il gestore conserva in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost che non rispetta le caratteristiche previste.

Art. 23 Riduzione tariffa

1. Coloro che praticano l'attività del compostaggio di prossimità beneficiano della riduzione sulla tassa rifiuti determinata in base alla quantità complessiva di rifiuti annui avviati a compostaggio.
2. Tale riduzione verrà applicata a ciascuna utenza conferente secondo una percentuale stabilita ogni anno da apposita delibera di Giunta, calcolata considerando la quantità conferita da ciascuna utenza ed il costo medio di smaltimento della frazione umida nell'anno di riferimento.
3. Per la determinazione della riduzione, nel caso di attività di compostaggio di quantità superiori a 1 tonnellata annua, il gestore comunicherà entro il 31 gennaio di ogni anno, all'ufficio tecnico le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:
 - a. dei rifiuti conferiti;

-
- b. del compost prodotto;
 - c. degli scarti.
4. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione sarà fatta in maniera semplificata calcolando solo la quantità di rifiuti conferiti al compostaggio, ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti, per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano comunale.
 5. In assenza di dati puntuali dell'amministrazione locale relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, tale valore sarà considerato pari a quello dell'ultimo anno disponibile.